

**Sentenza n. 03**

**del 14/05/2010**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**

**La Commissione d'Appello Federale**

**Sezione distaccata Lombardia**

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Fabio Peloso	Commissario
Avv. Luisella Savoldi	Commissario estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello proposto dalla società "Unione Sportiva Padernese" in persona del Presidente Sig. Pitozzi Renato,

**avente ad oggetto**

l'impugnazione del provvedimento del G.U.R. del C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 27 affisso all'albo il 18/02/2010, relativo alla gara n. 1701 del campionato regionale Serie D maschile, che disponeva quanto segue:

**"Squalifiche:** di due giornate effettive di gare (16° e 17° giornata) al capitano Marchina Fausto Adamo per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro (2° sanzione aggravata)"

**Conclusioni delle parti**

Per l'appellante:

- In via preliminare e di rito concedere la sospensione dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma primo del Regolamento Giurisdizionale;
- In via principale e nel merito annullare il provvedimento adottato nei

confronti del signor Marchina Fausto Adamo poiché infondato ai sensi della vigente normativa regolamentare e già parzialmente scontato.

### **Svolgimento del processo**

In data 22 febbraio 2010 l'Unione Sportiva Padernese "La Corte di Grè", in persona del Presidente Sig. Pitozzi Renato, impugnava il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo l'annullamento della squalifica comminata al capitano della squadra, signor Marchina Fausto Adamo.

Chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione del provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma primo del Regolamento Giurisdizionale.

Con provvedimento del 24/02/2010, la Corte, in persona del suo presidente, ritenuto che l'atleta sanzionato avesse già scontato una giornata di squalifica e che il mancato accoglimento dell'istanza sospensiva avrebbe potuto vanificare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso, considerata la non manifesta infondatezza dello stesso, sospendeva ai sensi degli artt.li 28 e 29 del Regolamento Giurisdizionale l'esecutività del provvedimento di squalifica dell'atleta Marchina Fausto Adamo, adottato dal GUR Lombardia nel comunicato n. 27 del 18.02.10.

All'udienza del 26/03/2010, sentiti i testimoni signora Propoggia Alessia dedotti dall'appellante, veniva discusso l'appello e la Commissione d'Appello Federale si riservava la decisione.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo ed unico motivo di impugnazione deduce l'opponente che il DDG ha sanzionato il signor Marchina mediante l'irrogazione di un cartellino giallo per aver quest'ultimo avanzato una seconda richiesta di formazione "nel tentativo di interrompere indebitamente la regolarità del gioco".

Sostiene pertanto l'erroneità della sanzione comminata poiché, a mente

della regola 16 del Regolamento Fipav, il ritardo di gioco determinato dalla ripetuta richiesta di formazione va sanzionato con un punto di penalità alla squadra e non già, come avvenuto, con l'applicazione della ammonizione al capitano.

Orbene, dall'esame del referto di gara emerge inconfutabilmente che sul punteggio di di 4-5 del 4° set, il giudice sanzionava con la perdita di un punto la squadra della Padernese non per ritardo di gioco ma per effetto dell'ammonizione comminata al capitano di gioco, signor Marchina Fausto Adamo, per la condotta "irridente" serbata nel reiterare la richiesta di formazione.

Appare infatti evidente dall'esame del referto di gioco che la penalizzazione sia stata comminata direttamente al capitano per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell'arbitro e non già al capitano per aver chiesto nuovamente la formazione nonostante il gioco non fosse ripreso. Nel referto di gioco, nel riquadro delle sanzioni la penalità è comminata al n. 99 sul punteggio di 4-5 del 4° set e ciò ha comportato la perdita del punto, come evidenziato dal punto n. 5 cerchiato.

Che l'ammonizione sia stata comminata al capitano è inoltre confermato dalla lettura del rapporto di gara, nel quale si fa riferimento alla condotta serbata dal capitano nonchè dal fatto che la successiva sanzione comminata al giocatore Piccinali, nella medesima azione, non è stata ulteriormente penalizzata con ulteriore perdita di punteggio.

Ne deriva che ogni lamentela avanzata in ricorso appare del tutto priva di riscontro e destituita di fondamento.

Il ricorso deve essere rigettato e la sanzione comminata nei confronti del capitano, in mancanza di esplicita richiesta di riduzione, debba essere

confermata integralmente.

2. Dal rigetto dell'appello, consegue l'incameramento della tassa di impugnazione.

**P.Q.M.**

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando, confermando la decisione di primo grado:

- Rigetta il ricorso presentato dalla società US Padernese;
- Incamera la tassa di impugnazione;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 14/05/2010

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 14/05/2010

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi